

COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

SCRITTURA PRIVATA

Rep. n. **0000/202**_ dei contratti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 37 DEL D.LGS N. 50/2016, tra i Comuni di:

BELFORTE DEL CHIANTI, CALDAROLA, CAMPOROTONDO DÌ FIASTRONE, CESSAPALOMBO, RIPE SAN GINESIO, SERRAPETRONA.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, (00/00/202____) presso la sede municipale del Comune di Caldarola.

TRA

1. il **Comune di Belforte del Chianti**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00269440434), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00/00/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

2. il **Comune di Caldarola** in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00217240431), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00/00/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

3. il **Comune di Camporotondo di Fiastrone**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00243720430), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00/00/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

4. il **Comune di Cessapalombo**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00242710432) , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00/00/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

5. il **Comune di Ripe San Ginesio**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00267220432), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00/00/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

6. il **Comune di Serrapetrona**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00265950436), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00/00/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

che i Comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio e Serrapetrona intendono gestire in forma associata le procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di forniture o servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto:

1. dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che: Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministra-

zioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

2. dell'art. 37, comma 4, dello stesso 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,

b) ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio e Serrapetrona, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di procedere in forma associata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. utilizzando, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa

sui bilanci comunali.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la convenzione è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente, nell'ambito del quale il comune di CALDAROLA assume il ruolo di comune capo-fila operante anche come Centrale Unica di Committenza.

Art. 3 - Funzioni, attività e servizi della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

a) collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;

b) definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;

c) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

d) nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

f) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la

difesa in giudizio;

g) trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di comunicazione o informazione antimafia ai sensi del LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in particolare, ai sensi degli articoli da 82 a 95), in relazione alle imprese partecipanti alle gare.

2. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

3. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato.

costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario

di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione

effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2,

lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16

del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di

oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fatti-

specie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1, comma

1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge.

4. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affi-

damento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o comunque

non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle

fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n.

89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Auto-

rità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 4 - Regole di organizzazione e funzionamento.

1. Anche ai fini dello snellimento delle procedure, la Centrale Unica di Commit-

tenza di cui alla presente convenzione si struttura con una serie di articolazioni

territoriali mediante l'individuazione di una sede principale e più sedi periferiche,

come di seguito specificato:

a) la SEDE PRINCIPALE è istituita presso il Comune di CALDAROLA, sito in

Piazza Vittorio Emanuele II, 13, che in tal senso assume appunto la funzione di

ente CAPOFILIA;

b) le SEDI PERIFERICHE sono istituite presso i Comuni di:

✓ Belforte del Chienti

✓ Camporotondo di Fiastrone

✓ Cessapalombo

✓ Ripe San Ginesio

✓ Serrapetrona

che dispongono la protocollazione degli atti di gara, sulla base della disciplina contenuta nella presente convenzione, in apposito e specifico registro di protocollo e provvedono a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. La Centrale Unica di Committenza adotta, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza, un criterio di ripartizione delle proprie funzioni su base territoriale, in relazione al quale le procedure di affidamento riguardanti lavori, servizi e forniture del territorio del singolo comune sono gestite dalla sede principale o periferica territorialmente competente, a partire dall'approvazione del progetto, passando per l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara e fino all'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto.

3. A tal fine il responsabile del singolo procedimento di gara, provvederà a predisporre il bando di gara, sottoscritto dallo stesso e dal responsabile della Centrale Unica di Committenza, come definiti al successivo articolo 10, e tutti gli atti necessari all'espletamento della gara (approvazione schemi, nomina commissione di gara, pubblicità della gara, verbali, attività di soccorso istruttorio ecc ...) in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai comuni.

4. Una volta completati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in

materia di contratti pubblici, il R.U.P. di gara provvede alla predisposizione della proposta di aggiudicazione del contratto, che verrà inviata alla “Sede principale”, per l’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

5. Una volta completati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza adotta la proposta di aggiudicazione, che è inviata al Comune convenzionato interessato alla procedura di affidamento, per l’approvazione, con determinazione del Responsabile.

6. Il R.U.P. di gara provvede anche alla verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria e/o delle imprese partecipanti alla gara.

7. La Centrale Unica di Committenza provvederà alla comunicazione, per via telematica, all’impresa aggiudicataria e alle altre imprese dell’avvenuta aggiudicazione della gara, e quindi alla successiva comunicazione al comune convenzionato ed interessato alla gara, ai fini della successiva stipula del contratto e del prosieguo delle attività connesse con la realizzazione dell’intervento.

8. Il Comune convenzionato, interessato e promotore della procedura di scelta del contraente, provvede alla comunicazione, per via telematica, all’impresa aggiudicataria e alle altre imprese del provvedimento di aggiudicazione, ai fini della successiva stipula del contratto e del prosieguo delle attività connesse con la realizzazione dell’intervento.

Art. 5 - Attività di competenza dell’Ente convenzionato.

1. L’Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

a) la nomina del R.U.P. di gara (Responsabile Unico del Procedimento di gara), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini dello svolgimento delle atti-

ività di cui alla presente convenzione;

b) le attività d'individuazione delle opere da realizzare;

c) l'acquisizione del codice C.U.P. e del codice CIG per il tramite del soggetto responsabile del procedimento registrato allo scopo dalla C.U.C. sul sito dell'ANAC;

d) la cura della redazione e dell'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

e) l'adozione della determina a contrarre;

f) la stipula del contratto d'appalto;

g) l'affidamento della direzione dei lavori e gli ulteriori ed eventuali affidamenti dei servizi di ingegneria;

h) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

i) tutte le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

j) il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale Unica di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, delle forniture e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a even-

tuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 6 - Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture a cura della Centrale Unica di Committenza può avvenire secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata, oppure tramite accordi quadro.

Art. 7 - Limiti di applicazione.

1. L'operatività della Centrale Unica di Committenza è relativa agli affidamenti dei lavori, servizi e forniture, mediante una delle procedure di cui all'articolo precedente.

2. Per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie di affidamento diretto, fatte salve specifiche e motivate esigenze, in via ordinaria provvedono direttamente i comuni convenzionati;

3. Le Stazioni appaltanti per lavori nei limiti previsti dalla legge, possono procedere direttamente e autonomamente;

4. Per gli affidamenti diretti relativi ad importi inferiori alle soglie di affidamento diretto, i responsabili tecnici degli enti convenzionati possono coordinarsi al fine di predisporre un elenco comune di operatori economici, tramite pubblicazione di idoneo avviso pubblico;

5. In caso di acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori, in forma centralizzata, la Centrale Unica di Committenza può procedere anche per importi complessivi inferiori alle soglie di affidamento diretto.

Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico e con altre forme di aggregazione.

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del sesto comma dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le sedi territorialmente competenti della Centrale Unica di Committenza potranno procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture direttamente avvalendosi degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., a partire dal M.E.P.A., tramite il servizio internet www.acquistiinretepa.it in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

2. In ogni caso gli enti convenzionati possono ricorrere, specialmente per affidamenti di particolare complessità, ad altre forme di aggregazione cui gli stessi facciano parte come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la S.U.A. della provincia di Macerata.

Art. 9 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale Unica di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico degli Enti convenzionati proporzionalmente alle rispettive procedure di affidamento.

2. Ciascun comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività di servizio a carico di ciascuno degli altri comuni aderenti, da determinarsi in sede di Conferenza dei Sindaci, a copertura di tutte le spese dirette di funzionamento.

3. Compete al Comune Capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio

preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 13, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, informandone l'ente convenzionato.

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

Art. 10 - Dotazione del personale.

1. I comuni individuano, per l'esercizio delle funzioni proprie della Centrale Unica di Committenza, nelle sedi principale e periferiche, nell'ambito del proprio personale uno o più "Responsabile Unico del Procedimento di gara" (R.U.P.) in relazione alle diverse procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di propria competenza nell'ambito dell'articolazione territoriale di riferimento, che assumono anche tale veste in relazione alla sede, principale o periferica, della Centrale Unica di Committenza stessa.

2. Il sindaco del comune capo-fila, sentita la conferenza dei sindaci, individua nell'ambito del proprio personale dipendente il soggetto cui conferire l'incarico di "Responsabile della Centrale Unica di Committenza", ai fini dello svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla vigente normativa in materia ai dirigenti degli uffici, dando atto che al predetto responsabile spetta il compito di approvare l'aggiudicazione della procedura (determinazione di aggiudicazione) sulla base della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara o dai responsabili dei singoli procedimenti delle diverse articolazioni territoriali, salvo i provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 7 secondo comma.

2. Il sindaco del comune capo-fila, sentita la conferenza dei sindaci, individua nell'ambito del proprio personale dipendente, il soggetto cui conferire l'incarico di "Responsabile della Centrale Unica di Committenza ", ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla CUC, dando atto che al predetto responsabile spetta il compito di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura in base al lavoro svolto dalla commissione di gara o dal seggio di gara, salvo i provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 7 secondo comma.

3. Gli enti convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 11 - Commissioni di gara e commissioni giudicatrici.

1. La nomina della commissione di gara e/o della commissione giudicatrice è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza su formale proposta del R.U.P. di gara nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento di gara (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. di gara per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio.

2. Il R.U.P. di gara può anche coincidere con il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

3. Il R.U.P. di gara designato provvede agli adempimenti conseguenti alla determinazione a contrarre fino all'emanazione della proposta di aggiudicazione da trasmettere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per consentirne l'approvazione:

Art. 13 - Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune capoverba convenzione.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta di un Sindaco di uno dei Comuni convenzionati. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- ✓ proporre atti di indirizzo per la gestione della Centrale Unica di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
- ✓ provvedere all'approvazione delle linee guida, su proposta del Responsabile della C.U.C., con successiva approvazione da parte delle Giunte Comunali dei Comuni facenti parte della C.U.C.;
- ✓ verificare l'andamento della gestione associata;
- ✓ vigila sull'attuazione della presente convenzione;
- ✓ promuove forme di integrazione ed implementazione della gestione delle procedure di affidamento tramite la Centrale Unica di Committenza sulla base delle proposte dei Responsabili tecnici degli enti convenzionati e della Centrale Unica di Committenza medesima.

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati.

Art. 14 - Responsabile della Centrale Unica di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, nominato ai sensi del precedente articolo 10, ha i seguenti compiti:

- ✓ recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci e proporre l'adozione di atti regolamentari finalizzati alla semplificazione ed alla ulteriore razionalizzazione delle procedure, ivi compresa la progressiva omogeneizzazione della modulistica sulla base dei modelli approvati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);
- ✓ predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato, eventualmente avvalendosi dell'istituto della Conferenza dei Servizi tra i responsabili delle sedi principale e periferiche della Centrale di Committenza;
- ✓ coordinare il personale alle proprie dipendenze operative e l'operato dei responsabili del procedimento delle diverse articolazioni territoriali;
- ✓ relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- ✓ proporre forme di sempre maggiore integrazione ed implementazione della gestione delle procedure di affidamento tramite la Centrale Unica di Committenza;
- ✓ adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per gli Enti convenzionati;
- ✓ svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Al Responsabile della Centrale Unica di committenza si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. sti-

pulato il 22 gennaio 2004 e l'art. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018.

3. Gli enti convenzionati si impegnano ad accollarsi, pro-quota, gli oneri relativi alla copertura assicurativa "R.C. patrimoniale ente derivante" a favore del Responsabile della Centrale Unica di Committenza nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata di anni tre decorrenti dalla stipula e potrà essere rinnovata per uno stesso periodo con contestuale deliberazione dei consigli comunali degli enti convenzionati.

Art. 16 - Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-fila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale Unica di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

Art. 17 - Recesso dalla convenzione

1. Gli enti convenzionati convengono che, prima della scadenza, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla medesima entro il termine minimo di giorni 60 (sessanta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 18 - Controversie e contenzioso

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

2. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza della Centrale Unica di Committenza, cui compete la costituzione in giudizio e la nomina del legale, su indicazione dell'ente convenzionato interessato tramite specifico provvedimento.

3. Gli oneri economici conseguenti al contenzioso di cui al precedente comma restano a carico esclusivo dell'Ente convenzionato interessato, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ed a tal fine inserite nel quadro economico dell'intervento o comunque integrate a propria cura.

Art. 19 – Riservatezza - Trasparenza e Anticorruzione

1. Tutti gli adempimenti in merito a riservatezza, trasparenza e anticorruzione restano di competenza degli Enti a cui l'appalto afferisce.

2. Ciascuno degli Enti convenzionati provvederà alla conservazione degli atti posti in essere dalla Centrale Unica di Committenza per gli appalti di rispettiva competenza.

3. Il Comune di Caldarola, in qualità di Ente capo-fila, procederà comunque alla conservazione sostitutiva presso il conservatore dallo stesso designato.

Art. 20 – Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme generali che rego-

lano la materia degli appalti pubblici.

Art. 21 – Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Comune di Belforte del Chienti – F.to Alessio Vita

Sindaco Comune di Caldarola – F.to Luca Maria Giuseppetti

Sindaco Comune di Camporotondo di Fiastrone – F.to Massimiliano Micucci

Sindaco Comune di Cessapalombo – F.to Giuseppina Feliciotti

Comune di Ripe San Ginesio – F.to Paolo Teodori

Sindaco Comune di Serrapetrona – F.to Silvia Pinzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)